



Commissione giuridica

2016/0414(COD)

11.5.2017

PROGETTO DI PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale
(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Relatore per parere: Kostas Chrysogonos

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

I. Introduzione

I recenti attentati terroristici evidenziano la necessità di prevenire e combattere il terrorismo. Tagliare le fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche costituisce un contributo fondamentale alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. L'Unione europea ha già predisposto degli strumenti per affrontare questa sfida, che includono la legislazione penale, la cooperazione fra le autorità di contrasto e procedure di scambio delle informazioni rilevanti, così come leggi per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro che vengono costantemente rafforzate. La proposta di direttiva è volta a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale. La direttiva proposta realizza tale obiettivo attuando gli obblighi internazionali nel settore, sulla base della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, STE n. 198 ("la Convenzione di Varsavia"), così come delle pertinenti raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

II. Posizione del relatore

In generale, la proposta della Commissione è equilibrata, ma vi sono alcuni ambiti che richiedono una riflessione più approfondita. Uno di essi è quello della trasparenza e dell'apertura, nonché delle questioni connesse alla vita privata. Un altro riguarda il modo corretto in cui affrontare il controllo degli istituti finanziari. Altra questione che merita attenzione è come garantire che la direttiva rispetti adeguatamente i diritti fondamentali.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) La trasparenza e l'apertura, elementi centrali del quadro giuridico dell'Unione, richiedono sforzi europei e globali. Per facilitare tali sforzi, gli Stati membri dovrebbero tenere registri pubblicamente consultabili dei titolari effettivi di tutte le società, i trust, le fondazioni o altre entità pertinenti. La conoscenza del titolare effettivo delle società e dei conti bancari è fondamentale

sia a fini fiscali sia per la prevenzione e il perseguimento dei reati.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) *Le autorità competenti responsabili del controllo della conformità degli enti creditizi e degli istituti finanziari alla presente direttiva dovrebbero essere in grado di cooperare e scambiare informazioni riservate, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero disporre di un'adeguata base giuridica per lo scambio di informazioni riservate e cooperare nella più ampia misura possibile, nel rispetto delle norme internazionali applicabili in questo campo. Le informazioni fiscali relative ai registri dei titolari effettivi dovrebbero costituire la base dello scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali e altre pertinenti autorità pubbliche di regolamentazione e di contrasto.*

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) *Per garantire un'adeguata vigilanza in materia di antiriciclaggio e*

contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) degli enti creditizi e degli istituti finanziari è spesso indispensabile disporre di informazioni di natura prudenziale in relazione agli stessi, ad esempio informazioni circa l'onorabilità e la competenza dei direttori e degli azionisti, i meccanismi di controllo interno, la governance o la conformità e la gestione del rischio. A loro volta, le informazioni AML/CFT sono importanti per la vigilanza prudenziale di questi enti. Di conseguenza, lo scambio di informazioni riservate e la collaborazione tra le autorità competenti in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo responsabili del controllo degli enti creditizi e degli istituti finanziari, da un lato, e le autorità di vigilanza prudenziale, dall'altro, non dovrebbero essere ostacolati involontariamente dall'incertezza giuridica che può derivare da una mancanza di disposizioni esplicite in questo campo. Il chiarimento del quadro giuridico è ancora più importante in quanto la vigilanza prudenziale, in diversi casi, è affidata ad autorità di vigilanza non-AML/CFT, ad esempio la Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quinquies) I ritardi nell'accesso da parte delle Unità di informazione finanziaria (FIU) e delle altre autorità competenti alle informazioni sull'identità dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento e delle cassette di sicurezza, in

particolare le cassette di sicurezza anonime, ostacolano l'individuazione dei trasferimenti di fondi legati al terrorismo. La frammentazione dei dati nazionali che consentono l'identificazione dei conti bancari e dei conti di pagamento e delle cassette di sicurezza appartenenti a una persona impedisce l'accesso tempestivo da parte dell'Unità di informazione finanziaria e delle altre autorità competenti. È quindi essenziale istituire in tutti gli Stati membri un meccanismo automatico centralizzato, quale un registro o un sistema di reperimento dei dati, come mezzo efficace per accedere tempestivamente alle informazioni sull'identità dei titolari, dei rappresentanti e dei titolari effettivi di conti bancari e di conti di pagamento e delle cassette di sicurezza.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 sexies) Le misure per contrastare il riciclaggio di denaro dovrebbero essere equilibrate, al fine di proteggere gli interessi che sono percepiti come minacciati dalla criminalità organizzata e dal terrorismo. Gli sforzi legislativi e giudiziari a tale riguardo dovrebbero concentrarsi sul conseguimento del massimo livello possibile di certezza del diritto e di rispetto dei diritti e dei principi fondamentali.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 septies) Il principio del segreto professionale e il diritto alla riservatezza e a un processo equo non dovrebbero essere pregiudicati o violati dalla raccolta e dalla trasmissione dei dati o delle informazioni sulle operazioni ordinarie che attengono alla sfera privata delle persone, sulla base di un sospetto.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 12 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 octies) Non dovrebbe essere consentito ai centri finanziari, onshore e offshore, e ai paradisi del segreto bancario di praticare l'arbitraggio regolamentare e fiscale o di facilitare in qualsiasi modo la corruzione o attività illecite, fungendo da centri per l'elusione e l'evasione fiscali. Tali centri dovrebbero essere esclusi dalla comunità finanziaria europea e globale.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *La presente direttiva rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

(m) omicidio, lesioni fisiche *gravi*;

(m) omicidio, lesioni fisiche;

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "persona giuridica": soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, *ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.*

(3) "persona giuridica": soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, ***nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.***

Or. en

Emendamento 12

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni, almeno per quanto riguarda i casi gravi.

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni, almeno per quanto riguarda i casi gravi, ***in funzione della gravità del reato.***

Or. en